

Società di capitali

Amministratore diligente e facoltativa adozione del *compliance program* ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte dell'ente collettivo

TRIBUNALE DI MILANO, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774 - Pres. e Rel. Dott. F. Ciampi - Dott. U. Ferraris - Giudice - Dott. V. Perozziello - Giudice

Società di capitali - Amministratore delegato - Inadeguatezza dell'assetto organizzativo - Responsabilità verso la società per mala gestio - Azione sociale di responsabilità - Condanna generica al risarcimento dei danni - Concorso colposo della società.

(artt. 2380 bis, 2381, 2392, 2393, 1227 Cod. civ.; artt. 6, 7 e 9, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

I. Presidente ed A.D. di una società di capitali che abbia omesso l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, intervenuta la sua condanna penale, in concorso con altri organi sociali, per reati di corruzione, turbativa d'asta e truffa, nonché quella della società medesima per responsabilità amministrativa per illecito da reato, è obbligato a risarcire alla società esercente l'azione di responsabilità i danni da essa subiti per effetto della mancata attivazione del presidio penal-preventivo (*massima non ufficiale*).

Il Tribunale (omissis).

Giudica il Collegio che la domanda attorea (X Spa) sia parzialmente fondata e meriti, quindi, di essere accolta nei termini di cui appresso.

Si discute in giudizio dell'assunta responsabilità del Convenuto amministratore (A.D. Y) con richiesta in questa sede, di una condanna solo generica (senza avversa esistenza sul punto).

Risulta pacifico, tra le Parti:

1) che il convenuto sia stato Presidente del C.d.A. ed Amministratore Delegato della società attrice dal 29.06.1992 al 18 maggio 2004;

2) che la società attrice sia stata sottoposta ad indagine per mancata predisposizione, nel suddetto periodo di tempo, di un adeguato modello organizzativo e gestorio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed abbia, in proposito, patteggiato ed assolto una sanzione di euro 64.000,00;

3) che il convenuto sia stato processato per reati di corruzione, turbativa d'asta e truffa, commessi nell'ambito della suddetta posizione amministrativa ed, in tale contesto, abbia patteggiato e subito una condanna a pena detentiva.

Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si controverte, poi, tra le parti stesse, anzitutto, circa l'assunto di parte attrice secondo cui il convenuto sarebbe incorso in responsabilità per inadeguata attività amministrativa e dovrebbe, in questa sede, subire la condanna generica al risarcimento dei cagionati danni.

Ritiene questo Giudice che un siffatto assunto sia fondato nei limitati termini di cui appresso.

Va detto, anzitutto, che la responsabilità del convenuto per gli illeciti di cui alle penali imputazioni suddette (e che, certamente, integrano anche gli estremi di una *mala gestio* rilevante ai fini civilistici) emerge chiaramente da plurimi e concordi elementi:

- in primo luogo, le dichiarazioni rese in sede penale, in cui il convenuto ha riconosciuto che «(...) Per quanto riguarda il denaro consegnato a Z. e al W. in parte l'ho prelevato dalla cassa X Spa (...) Ho poi provveduto a recuperare quanto prelevato dalla cassa X Spa attraverso i depositi del cd. «Scheletro»»;
- inoltre la richiesta del patteggiamento, poi ottenuto;
- infine (*last, but no least*), la stessa posizione assunta in questa sede, nella quale i fatti addebitatigli non sono